



# Publicazione delle erogazioni pubbliche ex Legge n. 124/2017, commi 125 e seguenti: le modifiche normative approvate con il "DL crescita"

🕒 4 Luglio 2019

Con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», sono state approvate alcune importanti novità in tema di enti non profit.

Tra queste novità si segnala, in particolare, l'articolo 35 rubricato "obblighi informativi erogazioni pubbliche", con il quale sono state apportate alcune modifiche normative all'articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124/2017, in tema di obblighi di pubblicità per i soggetti (non profit e profit) che ricevano erogazioni pubbliche dalla Pubblica Amministrazione. Le modifiche principali della norma possono essere così riassunte.

## 1. Spostamento della scadenza annuale al 30 giugno

Il termine di pubblicazione dei contributi ed erogazioni pubbliche ricevute corrisposte dalla Pubblica Amministrazione, nel corso di ogni anno, viene spostato dal 28 febbraio al 30 giugno dell'anno successivo. Viene così previsto un termine più ampio per l'adempimento pubblicitario previsto dalla norma.

## 2. Chiarita la portata oggettiva di cosa si debba intendere per "erogazioni pubbliche"

L'altra novità di rilievo attiene alla corretta definizione di cosa si debba intendere effettivamente per "erogazioni pubbliche" corrisposte dalla Pubblica Amministrazione. Si precisa in specie che l'obbligo informativo attiene esclusivamente alle "informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente". Si esclude pertanto dall'obbligo informativo della Legge n. 124/2017 qualsiasi somma ricevuta dall'ente non profit che abbia natura corrispettiva, retributiva, o risarcitoria (ad esempio sono escluse dall'obbligo informativo tutte le somme ricevute che derivino da contratti, o da convenzioni, e simili) importi che quindi non scontano più alcun obbligo di pubblicazione. Sono inoltre esclusi dall'obbligo informativo le forme di contributi ed erogazioni di "carattere generale". Così, a titolo esemplificativo, non andranno pubblicati, si ritiene, i contributi del 5xmille, aventi appunto carattere generale.

## 3. I 'soggetti non profit'

Ridefinito il profilo soggettivo della norma: l'obbligo di pubblicazione riguarda le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni tout court, le Onlus e le fondazioni in genere, le cooperative sociali che svolgano attività a favore degli stranieri. Per tali categorie di soggetti la pubblicazione deve essere effettuata sul proprio sito internet, ovvero attraverso "analoghi portali digitali".

## 4. Per le imprese

Per le imprese che abbiano a ricevere "erogazioni pubbliche", intese queste ultime nella stessa accezione di cui sopra, ed escludendo quindi dall'obbligo informativo, anche per le imprese, tutte le forme di contributi aventi carattere generale ovvero aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, la modalità di pubblicazione delle erogazioni

## Articoli recenti

Credito d'imposta su commissioni POS

Circolare n. 15/2020 – "Decreto Legge Rilancio" – Persone Fisiche

Circolare n. 14/2020 – "Decreto Legge Rilancio" – Enti non profit

Circolare n. 13/2020 – "Decreto Legge Rilancio" – Sospensione, versamenti e proroghe

Circolare n. 12/2020 – "Decreto Legge Rilancio" – Misure per le imprese

## Categorie

- ▣ Eventi ed iniziative
- ▣ Le nostre circolari
- ▣ News fiscali
- ▣ Non Profit
- ▣ Novità in ambito societario e aziendale
- ▣ Senza categoria

pubbliche non cambia sostanzialmente rispetto alla norma previgente. L'obbligo di pubblicazione dovrà essere assolto tramite la pubblicazione delle informazioni in seno alla nota integrativa al bilancio. Si precisa tuttavia che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. e le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa, sono tenute alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno, analogamente agli enti non profit.

#### 5. Ridefinite le sanzioni

Novità anche in tema di **sanzioni in caso di omessa pubblicazione**. La norma precisa, oggi, che le sanzioni sono estese a tutti, anche agli enti non profit (per cui è da considerarsi definitivamente superato il chiarimento ministeriale che aveva interpretato la norma sanzionatoria in chiave restrittiva come applicabile alle sole imprese). La modifica normativa riguarda peraltro anche l'**importo** della sanzione: la legge n. 124/2017 introduce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l'obbligo di pubblicazione pari **all'1% degli importi ricevuti** con un **importo minimo di 2.000 euro**. Si introduce inoltre una **sanzione amministrativa accessoria**: se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta. La sanzione amministrativa, precisa la norma, verrà irrogata dalle stesse amministrazioni che hanno erogato il contributo.

Scarica la norma di cui alla Legge n. 124/2017 aggiornata alla luce del "DL CRESCITA"

#### LINK UTILI

[agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it)

[agenziaentrateriscossione.gov.it](http://agenziaentrateriscossione.gov.it)

[mef.gov.it](http://mef.gov.it)

[finanze.it](http://finanze.it)

[bo.camcom.gov.it](http://bo.camcom.gov.it)

[inps.it](http://inps.it)

[ilsole24ore.com](http://ilsole24ore.com)

#### SEDE DI BOLOGNA

Via San Vitale 40/3/a. 40125

Bologna

Tel. 051.273667

Fax 051.270343

Email:

[studiomoscatelli@riparto.it](mailto:studiomoscatelli@riparto.it)

#### SEDE DI RIMINI

Via A. Serpieri, 37 47921

Rimini

Tel. 0541.780046

Fax 0541.369168

Email: [studio@moscatellirn.it](mailto:studio@moscatellirn.it)

Codice identificativo SDI:

M5UXCR1

**Credito d'imposta su  
commissioni POS**

🕒 26 Giugno 2020

**Circolare n. 15/2020 –  
"Decreto Legge Rilancio"  
– Persone Fisiche**

🕒 11 Giugno 2020

**Circolare n. 14/2020 –  
"Decreto Legge Rilancio"  
– Enti non profit**

🕒 4 Giugno 2020

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34  
(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019)  
coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante:  
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»

#### Art. 35. Obblighi informativi erogazioni pubbliche

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:

« 125.

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125 -bis.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2 - bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435 -bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125 -ter.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125 -bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

125 -quater.

Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125 -bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125 -ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125 -ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125 -quinqües.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125 -bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125 -sexies.

Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d) , sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125 -bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128.

All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.". 129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 -quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è abrogato.

Fax simile

Py 1

L'art. 1, comma 125, della Legge 124/2017, prevede che le imprese che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile hanno l'obbligo di pubblicare sui siti internet, o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Ai sensi della suddetta Legge si evidenzia che la società "Centro specialitico di diagnostica per immagini Catenanuova s.r.l." nell'esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti provvidenze:

Descrizione Pubblica amministrazione


concedente

Importo esercizio 2018

Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui alla Legge 208/2015

MEF-Agenzia delle Entrate € 92.180,55

Garanzia su finanziamento attraverso il Fondo di Garanzia PMI di cui alla Legge

 [https://web.whatsapp.com/send?](https://web.whatsapp.com/send?phone=+393939100467&text=Servizio%20attivo%20negli%20orari%20di%20apertura)

phone=+393939100467&text=Servizio%20attivo%20negli%20orari%20di%20apertura)

Banca del Mezzogiorno-  
Mediocredito Centrale s.p.a. (  
ESL complessivo per la durata  
di dieci anni fino al  
27/12/2027, euro 35.732,87)

pag 2

ESL € 3.573,39 (determinato  
nella misura di 1/10 del valore  
complessivo)

L'art. 1, comma 125, della Legge 124/2017, prevede che le imprese che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile hanno l'obbligo di pubblicare sui siti internet, o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura cirrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Ai sensi della suddetta Legge si evidenzia che la società "Centro specialisitco di disgnostica per immagini Catenanuova s.r.l." nell'esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti provvidenze:

Descrizione	Pubblica amministrazione concedente	Importo esercizio 2018
Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui alla Legge 208/2015	MEF-Agenzia delle Entrate	€ 92.180,55
Garanzia su finanziamento attraverso il Fondo di Garanzia PMI di cui alla Legge 662/96	Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. ( ESL complessivo per la durata di dieci anni fino al 27/12/2027, euro 35.732,87)	ESL € 3.573,39 (determinato nella misura di 1/10 del valore complessivo)



([https://www.whatsapp.com/send?phone="+393939100467&text=Servizio%20attivo%20negli%20orari%20di%20apertura](https://www.whatsapp.com/send?phone=))

Ai sensi della suddetta Legge si evidenzia che la società "Centro specialisitco di disgnostica per immagini Catenanuova s.r.l." nell'esercizio 2019 ha ricevuto le seguenti provvidenze:

mg 3

Descrizione	Pubblica amministrazione concedente	Importo esercizio 2019
Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui alla Legge 208/2015	MEF-Agenzia delle Entrate	€ 100.001,54
Garanzia su finanziamento attraverso il Fondo di Garanzia PMI di cui alla Legge 662/96	Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. ( ESL complessivo per la durata di dieci anni fino al 27/12/2027, euro 35.732,87)	ESL € 3.573,39 (determinato nella misura di 1/10 del valore complessivo)

#### ORARIO DI LAVORO

Da lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 16.30 Sabato e Domenica Chiuso

#### CENTRO RM & TC CATENANUOVA

Via Libertà, Catenanuova EN, Italia

**Tel.** 0935.76214

**WhatsApp.** 393-9100467

**Fax** .0935-1972025



([https://web.whatsapp.com/send?](https://web.whatsapp.com/send?phone=+393939100467&text=Servizio%20attivo%20negli%20orari%20di%20apertura)

phone=+393939100467&text=Servizio%20attivo%20negli%20orari%20di%20apertura)

---

CENTRO SPECIALISTICO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CATENANUOVA s.r.l. Designed by  
WPlook Studio ([https://wplook.com/product/themes/non-profit/health-medical-wordpress-theme/?utm\\_source=Footer-URL&utm\\_medium=link&utm\\_campaign=Health-Medical](https://wplook.com/product/themes/non-profit/health-medical-wordpress-theme/?utm_source=Footer-URL&utm_medium=link&utm_campaign=Health-Medical))



(<https://web.whatsapp.com/send?>

phone=+393939100467&text=Servizio%20attivo%20negli%20orari%20di%20apertura)